

TI_GERICHTE 10.2004.253 vom 24. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.253

FR: TI_GERICHTE 10.2004.253 du 24 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2004.253 del 24 marzo 2005

Erwägungen

E. 10

seg. ad art. 198 CP, pag. 828;Schwaibold/Meng, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, n. 6 ad art. 198 CP, pag. 1079). In particolare il reato riguarda ■toccamenti■ di parti intime e trova di regola applicazione per vittime molestate sul posto di lavoro o quali passeggere in un■autovettura (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 10, n. 36, pag. 200).

La molestia sessuale presuppone un contatto corporale, laddove bastano palpeggiamenti poco intensivi o addirittura tentativi di approccio corporale (■Annäherungsversuche■), non richiamando per intensità richiesta le ■vie di fatto■exart. 198 CP il reato di cui all■art. 126 CP. (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 18, pag. 1082 seg.).

Da parte della vittima non deve esservi consentimento (■volenti non fit iniuria■) né provocazione (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 23, pag. 1084).

Dal profilo soggettivo l■autore deve agire con intenzione o perlomeno con dolo eventuale: non può pertanto essere a ragione ■eccepito■ dall■autore che la vittima molestata non ha a voce alta espresso il proprio dissenso (Schwaibold/Meng, op. cit., n. 25 ad art. 198 CP, pag. 1085).

8.3.Palese, senza necessità di aggiungere oltre, a fronte della descrizione dei fatti da parte dello stesso accusato, il compimento del reato.

9.E■ d■uopo infine rilevare - a valere per entrambi i reati - come l■accusato ben si sia reso conto di quanto andava facendo e, a posteriori, di quanto aveva fatto. Egli infatti in più occasioni davanti agli organi inquirenti (e in aula, pur non riuscendo a specificarne il motivo) ha indicato di essersi scusato con la moglie, vittima del suo agire:

- ■(...)alcuni giorni dopo il 1. maggio 2003(...)mi sono scusato con lei per il fatto di averle tirato giù i pantaloni ed averla toccata.(...)Quando mi sono scusato con V_____, evidentemente, ero cosciente di aver fatto qualcosa che non dovevo. Per qualcosa che non dovevo, intendo dire che mi scusavo per averla presa così con la forza. Per averle tirato giù i pantaloni e le mutande senza che lei volesse■ (verbale polizia, pag. 6).

- ■Evidentemente per me era chiaro che V_____ non voleva assolutamente essere toccata sulla parte intima da me. Ero cosciente di questo fatto, ma l■ho commesso ugualmente. Sono stato cosciente che lei non voleva, per tutta la durata dell■abuso■ (verbale polizia, pag. 6).

- ■E■ vero che nei giorni successivi mi sono scusato con lei perché mi ero reso conto di aver fatto qualcosa che normalmente non si fa e con ciò intendo dire di avere tentato di prenderla, rispettivamente di aver tentato di aver un rapporto sessuale con la forza■(verbale

PP, pag. 4).

- ■Dopo un paio di settimane ho chiesto scusa a mia moglie per quella cosa che era successa in casa sua. Ci avevo pensato e ho in effetti ritenuto che il mio comportamento era stato sbagliato■ (verbale confronto PP, pag. 5).

A ulteriore conferma, semmai ve ne fosse bisogno, giova rammentare che ACCU 1 ha ■inventato■ una frottola parlandone con i due figli (che con lui hanno tessuto e mantenuto migliori relazioni che non rispetto alla madre), che chiedevano lumi su quanto successo nel corso di quel primo pomeriggio. Mentendo (rispetto al suo racconto davanti agli inquirenti e mantenuto nel corso del dibattimento) egli ha voluto evidentemente nascondere ai propri figli il suo atteggiamento che egli stesso percepiva come riprovevole e ■sbagliato■.

Egli ha riferito alla figlia di ■aver pizzicato su di un braccio la mamma (...) poiché lei gli chiedeva ancora soldi■ (verbale M_____ 30.6.03, pag. 4) e al figlio, in due occasioni, di avere avuto un rapporto consenziente nell'appartamento (verbale C_____ 1.7.03, pag. 3).

Egli davanti alla polizia (verbale, pag. 7, ns. sott.) ha riferito: ■Verso la fine di maggio, inizio giugno 2003, i miei figli mi hanno chiesto se corrispondeva al vero che io avevo violentato _____. Ho risposto ad entrambi, singolarmente, che io non avevo violentato nessuno, ma semplicemente avevo abbassato i pantaloni, toccato ■sotto■ V_____ e che lei era d'accordo. Sono cosciente di aver raccontato una balla ad entrambi i miei figli■.

10. In conclusione ACCU 1 va condannato per entrambi i reati contenuti nel decreto d'accusa impugnato: coazione e molestie sessuali.

Minima rilevanza riveste quanto accaduto in seguito, e meglio la trasferta, assieme, in auto fino a C_____ e il prelievo al bancomat di fr. 150.--, che, espressamente, la moglie aveva detto al marito di voler destinare al gioco, chiedendogli infine di essere condotta a Campione d'Italia. L'atteggiamento della moglie - che può invero suscitare qualche perplessità, ma che può trovare qualche ■spiegazione■ nell'irrefrenabile impulso del gioco - nulla toglie al fatto che in precedenza, nel suo appartamento di L_____, ACCU 1 abbia compiuto i due reati come a decreto d'accusa impugnato.

11. Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.

Nella commisurazione della pena al giudice è lasciato ampio apprezzamento: egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso.

Innanzitutto va sottolineato che ACCU 1 è incensurato, sia in Svizzera che in Italia (doc. 6.1. e 6.2.); egli, classe 1934, mai ha subito condanne penali.

Inoltre va tenuto debito conto dell'atteggiamento collaborante dell'accusato con gli inquirenti e del suo comportamento sempre corretto.

Nemmeno vanno ignorate la sua anagrafe - 68 anni al momento dei fatti e 70 al momento della comparsa al dibattimento - e le sue condizioni di salute: il suo narrare, il suo incedere nonché le dichiarazioni del dr. med. T_____ agli atti fanno testo di un uomo fisicamente fragile, affetto da diabete e che abbisogna da anni di un costante sostegno medico e medicamentoso.

Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale dell'autore, all'educazione da lui ricevuta e alla formazione seguita nonché alla sua reputazione in genere (DTF 124 IV 44), va delineato il contesto familiare in cui il tutto è avvenuto.

Gli anziani coniugi sono sembrati rimasti in parte ancorati ad una concezione del matrimonio e della famiglia che non trova integrale riscontro nella nostra società e nei nostri costumi; l'incarto prima e il dibattimento poi hanno posto il giudice di fronte ad uno spaccato di vita familiare malridotto e melanconico, ove i due coniugi, separati e con difficoltà relazionali sia fra di loro che con i figli, sembrano abbandonati a sé stessi e forse per sfuggire a tale solitudine si frequentano ancora, di tanto in tanto, per dare alimento ai bisogni primari della quotidianità, siano essi dettati da necessità fisico-biologiche (cibo, sesso) che dalla dipendenza del gioco (soldi).

Già lo stesso Procuratore Pubblico ha ritenuto di applicare al caso di specie quanto previsto dall'art. 39 n. 1 cpv. 2 CP, proponendo l'arresto, comminando la legge per il reato di coazione alternativamente la detenzione o la multa, per le molestie sessuali, l'arresto o la multa.

Questo giudice non vede motivo di discostarsi da tale proposta di pena e, per i motivi suesposti, ritiene equo e ponderato fissare in 45 giorni, dedotto il carcere preventivo sofferto, la durata della pena, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

Sia rilevato, a semplice titolo di chiosa conclusiva, che tale giudizio ossequia, in toto e fors'anche oltre, quanto postulato nella propria arringa, pur in via subordinata, dalla difesa, la quale ha tuttavia richiesto con la sua dichiarazione di ricorso, in ogni caso legittima, la redazione della presente motivazione.

12. Trattandosi di sentenza di condanna, tasse e spese sono poste a carico di ACCU 1.

P.q.m.

visti gli art. 41 cifra 4, 80, 181, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di coazione (art. 181 CP) e di molestie sessuali (art. 198 CP) per i fatti compiuti a L. _____ il 1. maggio 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2320/2004 del 12.07.2004;

condanna ACCU 1,

1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di arresto, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 1.000.-- (mille).

ordinale iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. .-- testi

fr. 1■000.--totale

E. 11

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Nella commisurazione della pena al giudice è lasciato ampio apprezzamento: egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Innanzitutto va sottolineato che ACCU 1 è incensurato, sia in Svizzera che in Italia (doc. 6.1. e 6.2.); egli, classe 1934, mai ha subito condanne penali. Inoltre va tenuto debito conto dell'atteggiamento collaborante dell'accusato con gli inquirenti e del suo comportamento sempre corretto. Nemmeno vanno ignorate la sua anagrafe - 68 anni al momento dei fatti e 70 al momento della comparsa al dibattimento - e le sue condizioni di salute: il suo narrare, il suo incedere nonché le dichiarazioni del dr. med. T_____ agli atti fanno testo di un uomo fisicamente fragile, affetto da diabete e che abbisogna da anni di un costante sostegno medico e medicamentoso. Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale dell'autore, all'educazione da lui ricevuta e alla formazione seguita nonché alla sua reputazione in genere (DTF 124 IV 44), va delineato il contesto familiare in cui il tutto è avvenuto. Gli anziani coniugi sono sembrati rimasti in parte ancorati ad una concezione del matrimonio e della famiglia che non trova integrale riscontro nella nostra società e nei nostri costumi; l'incarto prima e il dibattimento poi hanno posto il giudice di fronte ad uno spaccato di vita familiare malridotto e melanconico, ove i due coniugi, separati e con difficoltà relazionali sia fra di loro che con i figli, sembrano abbandonati a sé stessi e forse per sfuggire a tale solitudine si frequentano ancora, di tanto in tanto, per dare alimento ai bisogni primari della quotidianità, siano essi dettati da necessità fisico-biologiche (cibo, sesso) che dalla dipendenza del gioco (soldi). Già lo stesso Procuratore Pubblico ha ritenuto di applicare al caso di specie quanto

previsto dall'art. 39 n. 1 cpv. 2 CP, proponendo l'arresto, comminando la legge per il reato di coazione alternativamente la detenzione o la multa, per le molestie sessuali, l'arresto o la multa. Questo giudice non vede motivo di discostarsi da tale proposta di pena e, per i motivi suesposti, ritiene equo e ponderato fissare in 45 giorni, dedotto il carcere preventivo sofferto, la durata della pena, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Sia rilevato, a semplice titolo di chiosa conclusiva, che tale giudizio ossequia, in toto e fors'anche oltre, quanto postulato nella propria arringa, pur in via subordinata, dalla difesa, la quale ha tuttavia richiesto con la sua dichiarazione di ricorso, in ogni caso legittima, la redazione della presente motivazione.

E. 12

Trattandosi di sentenza di condanna, tasse e spese sono poste a carico di ACCU 1. P.q.m. visti gli art. 41 cifra 4, 80, 181, 198 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo affermativamente ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di coazione (art. 181 CP) e di molestie sessuali (art. 198 CP) per i fatti compiuti a L _____ il 1. maggio 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2320/2004 del 12.07.2004; condanna ACCU 1 , 1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di arresto, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 700.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 1'000.-- (mille). ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP; avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 700.-- tassa di giustizia fr. 300.-- spese giudiziarie fr. -- testi fr. 1'000.-- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.